



COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

(Città Metropolitana di Venezia)

P.zza XXV Aprile, 1 – 30036 Santa Maria di Sala (VE)
Tel. 041.486788 – Fax 041.487379 – P. Iva 00625620273
www.comune-santamariadisala.it – e-mail: santamariadisala@cert.legalmail.it

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANI

(Approvato con Deliberazione del CC n. 30 del 03/06/2013)
(Modificato con Deliberazione del CC n. 49 del 26/09/2023)



INDICE

CAPO I - NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI

Articolo 1 - Istituzione	pag. 3
Articolo 2 - Finalità	3

CAPO II - ORGANI DELLA CONSULTA DEI GIOVANI

Articolo 3 - Organi	3
Articolo 4 - Assemblea	3
Articolo 5 - Presidente, Vicepresidente e Segretario.....	4

CAPO III - FUNZIONAMENTO

Articolo 6 - Convocazione dell'Assemblea	5
Articolo 7 - Prima riunione	5
Articolo 8 - Validità delle sedute e delle deliberazioni	5
Articolo 9 - Sede	5
Articolo 10 - Durata.....	5
Articolo 11 - Modificazioni del Regolamento	5
Articolo 12 - Regolamenti interni.....	6
Articolo 13 - Retribuzioni	6
Articolo 14 - Scioglimento	6
Articolo 15 - Disposizioni finali.....	6

CAPO I – NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI

Articolo 1 – Istituzione

La “Consulta dei Giovani” è istituita dal Comune di Santa Maria di Sala, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 26/11/2012, quale organismo permanente di coordinamento, sostegno e promozione delle attività a favore dei giovani.

La Consulta rappresenta uno strumento di partecipazione del mondo giovanile alla politica del Comune.

Articolo 2 – Finalità

La Consulta è un organo consultivo, propositivo e apolitico dell’Amministrazione Comunale, la quale presenta proposte e pareri sulle tematiche giovanili.

Si propone come strumento di conoscenza della realtà dei giovani, provvisto di funzione di impulso nelle materie afferenti le politiche giovanili.

La Consulta, inoltre, ha per scopo il perseguimento delle seguenti finalità:

- a. esprimere pareri sulle attività giovanili programmate e gestite nel territorio comunale;
- b. elaborare documenti e proposte di atti da sottoporre ai competenti organi dell’Amministrazione Comunale inerenti le tematiche giovanili, tramite i quali concorrere alla definizione delle stesse;
- c. promuovere progetti ed iniziative inerenti i giovani;
- d. promuovere dibattiti, ricerche ed incontri inerenti le tematiche istituzionali riferite ai giovani;
- e. favorire il raccordo tra gruppi giovanili e istituzioni locali;
- f. promuovere i rapporti con i gruppi informali;
- g. promuovere rapporti permanenti con le Consulte e i Forum presenti nel territorio provinciale e regionale, con le Consulte e i Forum presenti nelle altre Regioni;
- h. promuovere il dialogo interculturale e gli scambi e gli incontri con l’alterità.

CAPO II – ORGANI DELLA CONSULTA DEI GIOVANI

Articolo 3 – Organi

Sono organi della Consulta:

- l’Assemblea, quale organo centrale di indirizzo, rappresentata da tutti coloro che propongono la loro adesione alla Consulta;
- il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario nominati all’interno dell’Assemblea.

Articolo 4 – Assemblea

L’Assemblea è costituita da un massimo di 16 componenti, residenti o domiciliati nel Comune di Santa Maria di Sala, di età compresa tra i 16 e i 35 anni, che ne abbiano fatto richiesta ai sensi del comma 3 del presente articolo. Possibilmente la Consulta dovrà rappresentare tutte le frazioni del Comune con un numero massimo di 3 rappresentanti per frazione, determinato secondo gli abitanti di ciascuna.

Ne sono membri, senza diritto di voto, anche il Sindaco e l’Assessore alle Politiche Giovanili e/o il Consigliere delegato alle Politiche Giovanili.

I giovani che intendano far parte dell’Assemblea devono presentare una richiesta all’Amministrazione comunale che la inoltrerà al presidente della consulta che porterà la richiesta

in Assemblea. Avranno un diritto di precedenza coloro che non hanno mai partecipato alla consulta giovani.

Le adunanze sono pubbliche potendo parteciparvi tutti gli interessati e che potranno anche intervenire se autorizzati dalla Consulta; le adunanze sono aperte anche a coloro che siano appositamente invitati dalla Consulta, ma le decisioni verranno prese esclusivamente dai componenti dell'Assemblea.

Compete all'Assemblea:

- a. formulare le proposte di deliberazione da proporre al Consiglio Comunale, nonché le proposte di iniziative attribuite alla Consulta;
- b. definire gli obiettivi generali delle attività e il programma annuale da presentare all'Assessore e/o Consigliere delegato alle Politiche Giovanili (e per il suo tramite al Sindaco e alla Giunta) e alle Commissioni Consiliari competenti;
- c. approvare la relazione annuale da presentare all'Assessore e/o Consigliere delegato alle Politiche Giovanili (e per il suo tramite al Sindaco e alla Giunta) e alle Commissioni Consiliari competenti.

Articolo 5 – Presidente, Vicepresidente e Segretario

Il Presidente della Consulta viene eletto dall'Assemblea e la presiede.

Il Presidente viene eletto in prima convocazione a maggioranza assoluta dei componenti; in seconda convocazione, che può avvenire anche a distanza di mezz'ora dalla prima convocazione, a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Presidente è tenuto a:

- a. svolgere funzioni di raccordo tra l'Assemblea e la Giunta Comunale;
- b. partecipare all'elaborazione, formalizzazione ed esecuzione delle attività di programmazione e pianificazione delle azioni da sottoporre all'Assemblea;
- c. presentare all'Assessore alle Politiche Giovanili e/o al Consigliere delegato alle Politiche Giovanili una relazione annuale sulle attività svolte, preventivamente approvata dall'Assemblea.

L'Assemblea provvede al suo interno alla nomina del Vicepresidente, con le stesse modalità di voto previste per l'elezione del Presidente.

In assenza del Presidente, nel corso delle riunioni, ne assume le funzioni il Vicepresidente.

Il Segretario designato per ogni incontro redige apposito verbale riportante le presenze e i contenuti discussi: egli viene nominato dal Presidente.

I componenti della consulta decadono dalla carica qualora si assentino per tre volte consecutive senza motivazione.

In caso di decadenza o di dimissioni di uno dei componenti della consulta si procederà alla sostituzione con la stessa procedura di nomina.

CAPO III – FUNZIONAMENTO

Articolo 6 – Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea della Consulta viene convocata dal Presidente o, in caso di inerzia dal Vicepresidente o, in caso di ulteriore inerzia, dall'Assessore alle Politiche Giovanili.

L'Assemblea viene convocata almeno quattro volte l'anno con cadenza almeno trimestrale.

Possono altresì richiedere la convocazione dell'Assemblea della Consulta, il Sindaco, la Giunta, il Consiglio Comunale, un minimo di 10 cittadini o almeno un quarto dei membri dell'Assemblea.

La Consulta può richiedere che partecipino ai propri lavori, gratuitamente esperti, rappresentanti di Enti o associazioni, i Consiglieri, gli Assessori, il Sindaco, il Segretario o i funzionari comunali.

I Consiglieri Comunali, gli Assessori e il Sindaco possono sempre partecipare ai lavori, senza diritto di voto.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante avviso (tramite posta ordinaria, fax o posta elettronica o altro sistema di comunicazione o social forum) almeno 4 giorni prima della data dell'assemblea stessa.

Ogni membro dell'Assemblea dovrà far pervenire al Presidente i propri recapiti telefonici e comunicare eventuali variazioni.

Articolo 7 – Prima riunione

Il Sindaco convoca la prima riunione dell'Assemblea della Consulta entro un mese dalla sua istituzione.

Articolo 8 – Validità delle sedute e delle deliberazioni

Le sedute dell'assemblea, in prima convocazione, si intendono valide in presenza di 2/3 dei membri con diritto di voto.

In seconda convocazione, che può avvenire anche mezz'ora dalla prima, le sedute si intendono valide in presenza di un qualsiasi numero dei membri con diritto di voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti.

Il Presidente ha la facoltà, in caso di parità, di rinviare la votazione della deliberazione alla seduta successiva.

In caso di ulteriore parità il voto del Presidente vale doppio.

Le deliberazioni della Consulta non sono vincolanti per l'Amministrazione Comunale.

Articolo 9 – Sede

La sede della Consulta è in locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale a titolo gratuito.

La Consulta è responsabile del corretto utilizzo degli spazi assegnati.

La Consulta si avvale, per il suo funzionamento amministrativo e per quanto inerente i suoi fini istituzionali, della collaborazione degli uffici comunali competenti.

Articolo 10 – Durata

Gli organi della Consulta restano in carica per un periodo di tempo non superiore al mandato amministrativo ed esercita le sue funzioni fino al giorno precedente a quello in cui il nuovo Consiglio comunale nomina i nuovi componenti della Consulta stessa.

Articolo 11 – Modificazioni del Regolamento

Il Regolamento e le sue modificazioni è proposto della Consulta, dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione, che potrà rifiutarlo, rimandandolo all'attenzione e alla modifica della Consulta stessa.

L'Assemblea della Consulta può formulare proposte di modifiche del Regolamento della Consulta al Consiglio Comunale, con propria deliberazione approvata a maggioranza dei 2/3 dei componenti dell'Assemblea. Le modifiche devono comunque essere approvate dal Consiglio Comunale.

Articolo 12 – Regolamenti interni

La Consulta può regolamentare la propria attività nei limiti dello Statuto Comunale e del regolamento della Consulta stessa, con apposito atto approvato dall'Assemblea.

Articolo 13 – Retribuzioni

Tutte le cariche previste dal vigente regolamento sono a titolo gratuito.

Articolo 14 – Scioglimento

La Consulta, dal momento dell'istituzione, resta in carica fino all'eventuale revoca da parte del Consiglio Comunale.

Gli organi della Consulta decadono altresì:

- a. a seguito di deliberazione dell'Assemblea adottata a maggioranza dei 3/4 dei componenti;
- b. revoca da parte del Consiglio Comunale.

Articolo 15 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle normative e disposizioni vigenti in materia in quanto applicabili e compatibili con la natura del presente atto.